



REPUBBLICA ITALIANA

12/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14793 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 21 novembre 2024, proposto da R. R. C., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Perruolo (p.e.c.: carmineperruolo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Trieste, via Trenta Ottobre, n. 14;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

AVVERSO la “*determina n. 23NV4N33A10001, notificata a mezzo pec in data 03.03.23, con cui l'Inps di Udine intimava il recupero della*

somma di 22.687,66 euro”.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Marta Santospagnuolo, l’avv. Carmine Perruolo, per la parte ricorrente, e l’avv. Luca Iero per l’I.N.P.S..

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente, già sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione dal 7 aprile 2012, ha adito questa Corte lamentando che, con provvedimento n. 23NV4N33A10001 del 27 febbraio 2023, la Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine – dopo aver comunicato che “*per il periodo dal 07/07/2012 al 28/02/2023, sulla pensione cat. VOCTPS n. 08412171 (Iscrizione numero 17118962), [è stato] pagato un importo non dovuto che, calcolato al lordo, è pari a 27.668,20 euro*” – ha disposto il recupero dell’importo, “*calcolato al netto, [...] di 22.687,66 euro*”, con le seguenti modalità:

“*l’importo di euro 19.517,47 con [...]:*

- *trattenuta di euro 90,45 per 1 rata sulla pensione cat. VOCTPS n. 08412171 a decorrere dalla rata 04/2023*

- *trattenuta di euro 273,62 per 71 rate sulla pensione cat. VOCTPS n. 08412171 a decorrere dalla rata 05/2023*

Per la parte di debito [...] non [recuperabile] con trattenuta su pensione (pari a euro 3.170,19 residuo non recuperabile su pensione)[, mediante versamento diretto] con l’Avviso di pagamento pagoPA in allegato”.

II. La vicenda può essere così sintetizzata:

- a) con sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 134 del 17 ottobre 2019, è stato dichiarato il diritto dell'odierno ricorrente *“alla riliquidazione della pensione, con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo”*;
- b) in esecuzione della predetta sentenza n. 134/2019, la Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine, con provvedimento n. UD012020915687, ha rideterminato la pensione, con consequenziale riconoscimento di arretrati, in occasione del pagamento del rateo di marzo del 2020, nella misura lorda di euro 517,52 per l'anno corrente ed euro 25.117,85 per gli anni precedenti;
- c) con sentenza della I Sezione giurisdizionale d'appello di questa Corte n. 96 del 7 marzo 2022, pronunciata su impugnazione dell'I.N.P.S., la citata sentenza di primo grado n. 134/2019 è stata riformata in senso meno favorevole all'odierno ricorrente, essendogli stato riconosciuto *“il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%”*;
- d) in esecuzione della predetta sentenza n. 96/2022, la Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine, con provvedimento n. UD012023953736, ha nuovamente rideterminato la pensione, con consequenziale emersione dell'indebito oggetto dell'odierna controversia (lotto di lavorazione n. 10 del 4 gennaio 2023, provvedimento n. 23NV4N33A10001 del 27

febbraio 2023, qui avversato, e comunicazione via p.e.c. dell'8 marzo 2023);

e) l'interessato ha invocato tutela in sede di amministrazione giustiziale, ma il suo ricorso (n° 2354367 del 30/03/2023, prot. n. INPS.8600.30/03/2023.0084058, seguito da p.e.c. del giorno seguente) è stato dapprima *"Rifiutato"* in quanto diretto a *"organo non corretto"* (schermata RiOL 2.0 – Ricorsi e istanze di Riesame On Line) e, una volta riproposto (n° 2360332 del 18/04/2023, prot. n. INPS.8600.18/04/2023.0099387), dichiarato inammissibile in quanto presentato *"oltre il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto impugnato, avvenuta il 03.03.2023 tramite PEC"*.

III. Secondo la difesa – che, comunque, stigmatizza il comportamento tenuto dall'Ente previdenziale in occasione del ricorso amministrativo presentato dal suo assistito – *"si appalesa un[a] evidente lesione del principio del legittimo affidamento"*, atteso che *"il tempo trascorso dalla pronuncia di secondo grado (circa un anno dal deposito) e, comunque, circa tre anni dalla riliquidazione avvenuta in occasione della sentenza di primo grado, [ha] contribuito ad ingenerare nel ricorrente e nella sua famiglia l'affidamento di poter legittimamente usufruire delle somme precedentemente erogate"*, non essendo, peraltro, stata chiesta *"in appello una sospensione della sentenza di primo grado"*.

Sostiene, dunque, la stessa difesa *"che nella fattispecie vanno valutate la buona fede del ricorrente, il lungo periodo trascorso dalla riliquidazione occorso in occasione della sentenza di primo grado"*

(circa tre anni) ed il lungo periodo prima che l'Ente Previdenziale si attivasse per il recupero; tutte circostanze che hanno condotto a cementare il legittimo affidamento di poter far affidamento sulle somme suindicate, consolidato nel predetto arco temporale".

Tenendo conto dell'“impatto che il recupero sta avendo su una pensione così bassa come quella del Sig. C.”, la difesa chiede, inoltre, in subordine, “quanto meno un consistente ridimensionamento dell'importo di cui si è chiesto il recupero, nonché modalità di recupero meno gravose rispetto a quelle imposte mediante il provvedimento contestato”.

IV. Conclude, pertanto, la difesa chiedendo a questa Corte di:

“In via principale:

1) Annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, come in epigrafe indicati, in uno a tutti quelli presupposti, connessi e conseguenti.

2) Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di recupero di cui agli atti opposti e, dunque, accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'asserito indebito; nonché, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme già corrisposte, oltre interessi e rivalutazione.

In subordine:

Nella denegata ipotesi in cui le suindicate domande avanzate in via principale non dovessero trovare accoglimento, si chiede di ridimensionare l'importo della somma oggetto del recupero disposto da

parte dell'Inps nella misura ritenuta giusta e/o equa e, in ogni caso, disporre che il recupero sia effettuato secondo modalità meno gravose, ordinando a parte resistente di ridurre ad euro 50,00 (cinquanta/00) la trattenuta mensile sulla pensione, o secondo le modalità meno gravose possibili, ritenute giuste e/o eque [...].

Con vittoria di spese e di onorari”.

V. Con memoria depositata il 25 marzo 2025, si è costituito l'I.N.P.S..

La difesa dell'Ente previdenziale, dopo aver descritto la vicenda, evidenzia che, a fronte di una sentenza a lui favorevole in primo grado, *“il ricorrente sapeva benissimo (o doveva sapere) di trovarsi di fronte a una decisione giudiziale solo provvisoriamente esecutiva e non ancora passata in giudicato, sicché egli non poteva, per definizione, fare affidamento sulla piena disponibilità delle somme percepite dall'INPS”.*

Al riguardo, la stessa difesa osserva, inoltre, che la *“pretesa dal ricorrente, del resto, condurrebbe all'assurda conseguenza di togliere ogni utilità al giudizio di appello: se, infatti, la parte vincitrice in sede di gravame non potesse ottenere la restituzione di quanto ingiustamente pagato a seguito della pronuncia impugnata, l'impugnazione di una qualsiasi sentenza si rivelerebbe, con ogni evidenza, inutile”.*

Dopo aver richiamato le domande subordinate intese a ottenere *“una non meglio precisata riduzione del debito in discussione e, in ogni caso, una diminuzione a € 50,00 della trattenuta mensile sulla pensione”*, ritenendo le stesse *“manifestamente prive di fondamento”*, la difesa dell'I.N.P.S. conclude chiedendo a questa Corte di *“rigettare*

il ricorso, in quanto infondato”, con “Spese e compensi di lite integralmente rifiuti, compresa la maggiorazione del 15%”.

VI. Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2025, i difensori comparsi hanno esposto argomenti a sostegno delle rispettive ragioni, concludendo come in atti; la difesa della parte ricorrente, a domanda del giudice, ha, inoltre, confermato, alla luce degli atti, che il suo assistito non ha chiesto, in via amministrativa, la rimodulazione del piano rateale di restituzione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d’udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente ribadito, essendo stata formulata domanda annullatoria, che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici *<non soltanto è esclusiva, ma è una giurisdizione piena sul rapporto. Sicché l’annullamento dell’atto reputato lesivo[...] non rappresenta l’obiettivo prioritario dell’azione che è, invece, l’accertamento della conformità della prestazione previdenziale alle prescrizioni di settore. A tale riguardo, si consideri che il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla*

sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (Cass. SS.UU. 10973/2001)> (Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 3298 del 13 ottobre 2011).

La decisione in ordine alla domanda annullatoria va pertanto ritenuta assorbita dalla decisione sul rapporto.

2. Le somme corrisposte in esecuzione di una sentenza favorevole, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite, atteso che la sentenza di riforma pone nel nulla, sin dal momento della sua emissione, quella che ha costituito titolo per il pagamento provvisoriamente ottenuto.

Ciò premesso, appare evidente che, in ogni caso, non si può ritenere sussistente alcun affidamento tutelabile.

Al riguardo, va, infatti, osservato che la questione della liquidazione – e, dunque, della quantificazione – del trattamento pensionistico è divenuta *res litigiosa* nel momento in cui l'odierno ricorrente, contestando l'originaria determinazione della propria pensione, si è rivolto al giudice per ottenerne un più favorevole computo, tramite l'applicazione del criterio di calcolo, di maggior vantaggio, recato dall'articolo 54, primo comma, prima parte, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, secondo cui *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”*.

Il percorso che avrebbe potuto condurre la decisione di primo grado, a lui favorevole (*supra*, *sub* II, lettera “a”), verso la stabilità della cosa

giudicata si è interrotto con la proposizione e la coltivazione dell'appello da parte dell'Ente previdenziale (il cui difensore risulta ritualmente comparso nell'udienza di trattazione del 3 dicembre 2021), il cui esito ha definitivamente cristallizzato una situazione meno vantaggiosa per il militare interessato, essendogli stato riconosciuto *"il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%"* (*supra, sub II, lettera "c"*).

Non si vede, dunque, secondo ragionevolezza, come, a fronte di una lite in corso, possa essere maturato un legittimo affidamento da parte del ricorrente sulla più favorevole determinazione della pensione (*supra, sub II, lettera "b"*) derivante da una decisione resa in primo grado e ritualmente impugnata.

Né si vede come, sempre secondo ragionevolezza, il decorso di poco meno di un anno tra il deposito della sentenza d'appello (7 marzo 2022, *supra, sub II, lettera "c"*) e l'adozione dell'atto qui avverso (27 febbraio 2023; *supra, sub II, lettera "d"*) possa aver indotto il ricorrente a ritenere che l'I.N.P.S., vittorioso nel processo di secondo grado dallo stesso introdotto e coltivato, avrebbe rinunciato a far valere la statuizione giudiziale più favorevole all'Istituto.

In realtà, il decorso di quell'anno va, ragionevolmente, ricondotto alla mera necessità di disporre di tempo sufficiente per far fronte alle incombenze gravanti sull'organizzazione.

È, infatti, nozione di comune esperienza che, trattandosi di Ente pubblico, le azioni da compiere sono procedimentalizzate e, in termini

generali, molto numerose.

A ciò va aggiunto, in termini più specifici, che, almeno nell'ambiente militare professionale, è notorio che proprio la questione dell'applicazione del citato articolo 54 ha dato luogo a numerosissimi contenziosi, che hanno richiesto, da parte dell'Istituto, impegnativa cura giudiziale e stragiudiziale.

Al riguardo, va, in particolare, osservato che L'I.N.P.S., con la circolare n. 107 del 14 luglio 2021, in vista dell'applicazione del principio di diritto recato, in quella materia, dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1 del 4 gennaio 2021 (da cui ha tratto origine la citata sentenza della I Sezione giurisdizionale d'appello n. 96 del 7 marzo 2022; *supra*, *sub* II, lettera "c"), ha stabilito, fra le altre cose, di procedere anche al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici già liquidati (fra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 60 del 14 dicembre 2022).

Appare, dunque, evidente, sulla base di nozioni di comune esperienza, che il predetto decorso di circa un anno, in ogni caso inidoneo a ingenerare alcun tipo di affidamento, debba essere ricondotto alla mera necessità di disporre di un sufficiente arco temporale per far fronte ai tanti procedimenti amministrativi iniziati, o da iniziare, d'ufficio, cui sembra, peraltro, corretto attribuire presuntivamente una dimensione quantitativa cospicua, anche in considerazione del fatto notorio secondo cui il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è stato caratterizzato da significativa presenza militare (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 18 del 13 giugno 2023).

La domanda principale intesa a ottenere “*l’irripetibilità dell’asserito indebito*” e la “*restituzione delle somme già corrisposte*” e la domanda subordinata intesa a ottenere la riduzione dell’*importo della somma oggetto del recupero disposto da parte dell’Inps nella misura ritenuta giusta e/o equa*” non possono, dunque, essere accolte.

3. Riguardo alla domanda subordinata tendente a ottenere “*che il recupero sia effettuato secondo modalità meno gravose, ordinando a parte resistente di ridurre ad euro 50,00 (cinquanta/00) la trattenuta mensile sulla pensione, o secondo le modalità meno gravose possibili, ritenute giuste e/o eque*”, si osserva che l’odierno ricorrente, come peraltro confermato dal difensore in udienza (*supra, sub VI*), non ha – almeno finora – chiesto all’I.N.P.S., con adeguata motivazione, la rimodulazione del piano rateale di restituzione, con la conseguenza che, in via amministrativa, non vi è stata alcuna previa valutazione finalizzata al contemperamento dei contrapposti interessi del debitore e dell’Ente creditore.

Non può, però, essere trascurato, da una parte, il fatto che, come risulta dal cedolino di pensione riversato in atti, il ricorrente non è assoggettato solo alla trattenuta di “euro 273,62”, di cui qui si discute (*supra, sub I*), e, dall’altra, che l’articolo 69, primo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 – nella prospettiva, particolarmente sentita nel caso di pensioni di ammontare non elevato, che l’effettiva disponibilità di denaro non scenda sotto la soglia idonea a consentire una esistenza libera e dignitosa - limita alla misura “*di un quinto del loro ammontare*” la possibilità di aggredire le pensioni “*per debiti verso l’Istituto*”

nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso".

Conseguentemente, la domanda subordinata va accolta parzialmente, nella parte in cui con questa “*si chiede di [...] disporre che il recupero sia effettuato secondo modalità meno gravose*”, e, per l’effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla rimodulazione del piano rateale di recupero dell’indebito affinché le successive trattenute a tale titolo, sommate a quelle diverse dalle ritenute previste dalla legge, non superino il quinto della pensione.

4. Per quanto concerne la pronuncia sulle spese, si osserva che, oltre al fatto dell’accoglimento parziale del ricorso, giustifica la compensazione integrale delle stesse anche la considerazione secondo cui se in sede di ricorso amministrativo fosse intervenuta una decisione di merito, ovviamente accompagnata da congrua motivazione, il ricorrente avrebbe verosimilmente desistito dall’intento di adire il giudice.

Al riguardo, si rileva, infatti, che – come, peraltro, evidenziato anche dalla difesa del ricorrente – dalla lettura delle ricevute prodotte a seguito della presentazione telematica dei due ricorsi amministrativi indicati *supra*, *sub* II, lettera “e”, non emergono differenze tali da far comprendere la ragione per la quale il primo, tempestivo (n° 2354367 del 30/03/2023, prot. n. INPS.8600.30/03/2023.0084058), è stato “*Rifiutato*” in quanto diretto a “*organo non corretto*”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) respinge la domanda principale;

2) respinge la domanda subordinata nella parte in cui con questa *“si chiede di ridimensionare l’importo della somma oggetto del recupero disposto da parte dell’Inps”*;

3) accoglie parzialmente la domanda subordinata, nella parte in cui con questa *“si chiede di [...] disporre che il recupero sia effettuato secondo modalità meno gravose”*, e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rimodulazione del piano rateale di recupero dell’indebitto affinché le successive trattenute a tale titolo, sommate a quelle diverse dalle ritenute previste dalla legge, non superino il quinto della pensione;

4) compensa le spese.

Ai sensi dell’articolo 167, comma 1 c.g.c., fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 23 aprile 2025.

Pubblicata il 23/04/2025

Trieste, 23/04/2025

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott. Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)